



TRIBUNALE FEDERALE FIV

Decisione n. 7/2025

procedimenti disciplinari riuniti RPNI 2 e 3/2023 a carico di -omissis- e -omissis-

Il Tribunale Federale composto da

Avv. Avilio Presutti -Presidente

Avv. Giandomenico Boglione -relatore

Avv. Simona Crispo -componente

All'udienza del 9 luglio 2025, ha reso la seguente

Decisione

*

Cenni in fatto.

Con due distinti atti la Procura Federale ha deferito il sig. -omissis- per avere abusato della minore -omissis- a lui affidata come tecnico (proc. 2/2023) e (proc. 3/2023) per essersi il -omissis- e la -omissis- allontanati dalla foresteria del circolo presso il quale quest'ultima alloggiava per raggiungere un immobile nella disponibilità dell'istruttore in circostanze di tempo e di luogo nelle quali ciò non era consentito.

Radicatosi il contraddittorio davanti a questo Tribunale, le parti hanno illustrato le rispettive posizioni anche affidandosi a memorie scritte.

La causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, previa audizione dei rappresentanti della Procura e dei difensori come da verbale di udienza.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei procedimenti 2/2023 e 3/2023. Ciò giacché, in relazione ai fatti ivi rispettivamente contestati, appare applicabile l'istituto della continuazione e, comunque, quello della connessione (operante nella presente fattispecie giusta il richiamo posto dall'art. 1.6 RdG alle regole del processo civile).
2. Venendo al merito, ritiene il Collegio che la causa sia matura per la decisione solo per quanto si attiene all'addebito mosso alla -omissis- nel procedimento 3/2023.

Secondo la prospettazione dell'atto di deferimento, l'incolpata sarebbe passibile di responsabilità disciplinare per aver essa disatteso (senza il consenso di alcun genitore) le regole della struttura ospitante alla stregua delle quali ai minori di età non è consentito allontanarsi da tale struttura oltre le ore 22.30 (Regolamento interno del Circolo, Sez. C).

Il fatto generatore della ipotizzata responsabilità disciplinare (*id est*, l'uscita in orario vietato) deve darsi per accertato, in tal senso convergendo gli elementi probatori in atti.

Il Collegio è peraltro dell'avviso che l'incolpata vada mandata assolta dall'addebito. La regola della foresteria della struttura ospitante (applicabile a qualsivoglia minore che vi soggiorni, indipendentemente dal titolo del soggiorno) non può infatti essere opposta al minore di età che non l'abbia rispettata su invito (diretto o indiretto) di un istruttore e ciò a prescindere che si tratti o meno del proprio istruttore (ovvio essendo che lo *status* di istruttore incide di per sé sulla percezione del minore).

In altri termini, sulla falsariga dello schema tracciato dall'art. 51 c.p., non appare sanzionabile quel comportamento che, pur astrattamente suscumbibile nel campo di operatività del precetto assistito da sanzione, sia giustificabile dalla esistenza di un opposto invito di soggetto che per il suo *status* di istruttore sia in grado di indurre in errore il minore.

D'altronde, in una tale ipotesi (invito dell'istruttore al minore, esplicito o implicito, a tenere una condotta diversa da quella prescritta dalle *house rules*), si può addirittura discutere della stessa *suitas* della condotta, vale a dire di uno degli elementi costitutivi della fattispecie disciplinare invocata dalla Procura.

3. Interlocutoria è invece la pronuncia circa gli addebiti mossi al -omissis- nei procedimenti 2 e 3/2023.

Va premesso, quanto, alla posizione del medesimo -omissis-, che dalle sue difese risulta la prova dell'intervenuto esercizio dell'azione penale avendo il PM chiestone il rinvio a giudizio ed essendo stata all'uopo fissata l'udienza davanti al GUP per il giorno 8 ottobre 2025.

La delicatezza e insieme la gravità dell'addebito suggeriscono allora di procedere similmente a quanto ritenuto dalla CFA FIGC, Sezioni Unite, decisione 0100/CFA/2023-2024. Tale pronuncia (che il Collegio condivide), anche lì in relazione a fatti di particolare gravità (e le cui dinamiche postulano quell'accertamento pieno che solo gli strumenti a disposizione del giudice penale consentono), ha ritenuto di postergare la decisione sino alla definizione della vicenda penale.

Vero è che, nella presente fattispecie, il Collegio già dispone degli atti di indagine e delle risultanze dell'incidente probatorio. Ciò peraltro non toglie che non si tratta ancora di una condanna e che, viceversa, la vicenda merita quella pienezza di esame che solo i mezzi a disposizione dell'AGO possono garantire.

Dunque, per la parte considerata, il Collegio ritiene pertanto opportuno sospendere i termini di conclusione del giudizio disciplinare ai sensi del combinato disposto degli artt. 1.1 e 38.5 CGS CONI sino alla definizione del giudicato in sede penale (irrevocabilità della sentenza di condanna, definitività della decisione di proscioglimento o della sentenza di assoluzione).

Entro tre (3) mesi dal giudicato nei sensi appena precisati, la parte interessata provvederà alla riattivazione del procedimento disciplinare con apposita istanza a questo Tribunale.

p.q.m.

parzialmente definendo i procedimenti in oggetto:

- dispone la riunione dei procedimenti 2 e 3/2023;
- assolve l'incolpata -omissis- da ogni addebito a lei formulato nel procedimento 3/2023;
- per la residua parte dei capi di incolpazione 2 e 3/2023 e relativamente alla sola posizione dell'incolpato -omissis-, dichiara la sospensione dei termini di conclusione del presente giudizio disciplinare fino alla formazione del giudicato penale.

Si comunichi.

Il Presidente
Avilio Presutti

L'estensore
Giandomenico Boglione

Firmato digitalmente da: Avilio Presutti
Data: 09/07/2025 17:52:54

Firmato digitalmente da: Gian
Domenico Boglione
Data: 09/07/2025 18:05:30

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organo di Giustizia
depositato il 10/7/2025